

(N. 773-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 27 ottobre 1955*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 giugno 1956 (V. Stampato N. 1877)*

d'iniziativa del Senatore MORO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 1.

È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per iscopo la produzione dei beni o servizi, di natura artistica od usuale, per i quali l'impresa sia specializzata;

b) che sia organizzata col lavoro del suo titolare ed eventualmente con quello dei suoi familiari;

c) che il suo titolare partecipi anche col proprio lavoro manuale, sia pure discontinuo, alla produzione dell'impresa, abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente purchè esso sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

L'impresa artigiana impiega le attrezzature, i macchinari, le fonti di energia ed in genere tutti i sussidi della tecnica più idonei ai suoi scopi produttivi.

Esso può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

La qualifica artigiana di una impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8.

Art. 2.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice o cooperativa,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

NORME PER LA DEFINIZIONE E
LA DISCIPLINA DELLA IMPRESA
ARTIGIANA

Art. 1.

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per iscopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

purchè la maggioranza dei soci abbia i requisiti indicati nell'articolo 1 e partecipi personalmente al lavoro.

Le disposizioni di legge concernenti le imprese artigiane sono applicabili anche ai consorzi costituiti fra dette imprese.

Art. 3.

Non possono essere considerate artigiane, e pertanto non sono incluse negli albi di cui al successivo articolo 8:

a) le imprese che impiegano normalmente più di dieci dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti;

b) le imprese che si dedicano ad una produzione esclusivamente in serie, eccettuate quelle che, impiegando normalmente non più di cinque dipendenti oltre i familiari e gli apprendisti, svolgono determinate attività non aventi precisa caratteristica industriale.

Non soggiacciono alla limitazione nel numero dei dipendenti le imprese artigiane che svolgono le loro attività nel settore dei mestieri artistici, tradizionali o dell'abbigliamento su misura.

Gli elenchi delle attività di cui alla lettera b), nonché delle attività non soggette a limitazione, sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati.

Gli elenchi possono essere revisionati, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse modalità su richiesta della Commissione parlamentare predetta o del Consiglio superiore dell'artigianato.

Art. 4.

Ai fini delle limitazioni numeriche di cui al precedente articolo 3, sono computati i soci che nelle imprese di cui all'articolo 2 partecipano personalmente al lavoro.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'articolo 9:

a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di 5 dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelli di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

Art. 3.

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, anche di fatto, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè tutti i soci partecipino personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva di prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Art. 5.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 8 per la durata di cinque anni se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 6.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 7.

Nessun produttore può adottare, quale ditta commerciale o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorra il termine

Art. 4.

Le limitazioni numeriche di cui all'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

Art. 5.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, numero 2501.

Art. 8.

Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'arti-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« artigiano » e suoi derivati, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 8.

Art. 8.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 13, sentita la Commissione comunale per le attività artigiane.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possiede tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta è equivalente alla iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

Art. 9.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

gianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alle revisioni d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art. 10.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

Art. 10.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 15, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide in via definitiva sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato può proporsi ricorso al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Tribunale decide in Camera di consiglio sentito il Pubblico ministero.

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI COMUNALI
PER LE ATTIVITA' ARTIGIANE

Art. 11.

Presso ciascun Comune è istituita una Commissione per le attività artigiane quale organo consultivo su ogni argomento di competenza comunale interessante l'artigianato.

La Commissione formula proposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito della circoscrizione comunale ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 12.

La Commissione comunale è costituita con provvedimento del Sindaco.

Nei Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, essa è composta di tre titolari di imprese artigiane esercenti nel Comune, di cui due eletti rispettivamente dal Consiglio comunale e dalla Commissione provinciale per l'artigianato e uno designato dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Art. 11.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 e, ove questa non sia costituita, al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo a effetto sospensivo.

La Commissione regionale o il Ministero dell'industria e del commercio decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni alla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni alla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la Commissione è composta di sette titolari d'impresе artigiane esercenti nel Comune, di cui:

- a) tre eletti dal Consiglio comunale col rispetto della minoranza;
- b) tre eletti dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
- c) un designato dall'E.N.A.P.I.

I predetti titolari d'impresе artigiane devono risultare iscritti nell'albo di cui all'articolo 8 e nelle liste elettorali del Comune.

Il Presidente è eletto fra i componenti della Commissione.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

CAPO III.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 13.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero di prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigianale che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II.

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 12.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigianale che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 14.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;
- b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
- c) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
- d) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
- e) da tre esperti scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

- a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
- d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo.

I membri di cui al comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 13.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;
- b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
- c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
- e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

- a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
- d) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
- e) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della Provincia.

CAPO IV.

DELLE COMMISSIONI REGIONALI
PER L'ARTIGIANATO

Art. 15.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 10;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 16.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

CAPO III.

DELLE COMMISSIONI REGIONALI
PER L'ARTIGIANATO

Art. 14.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione, escluse le Regioni a statuto speciale, è istituita, entro un anno dalla costituzione della Regione, una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 15.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
c) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 17.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio.

Le Commissioni comunali per le attività artigiane sono sottoposte alla vigilanza dei prefetti.

CAPO V.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ARTIGIANATO

Art. 18.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Consiglio superiore dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;
c) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 16.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'industria e del commercio.

CAPO IV.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ARTIGIANATO

Art. 17.

Fino alla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, viene istituito, presso il Ministero dell'industria e del commercio, il Consiglio superiore dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione di cui all'articolo 25, potranno essere istituite in seno al Consiglio superiore dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Art. 19.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;

b) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane, in numero complessivo di tre;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro dell'industria e del commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Consiglio superiore dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Art. 18.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ed è composto:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale;

d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, della agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-Mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno due vice presidenti,

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal Direttore generale dell'industria tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente Autonomo mostra-Mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materia concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno due vice presidenti,

I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *q)* e *r)* durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni.

Art. 20.

A tutti i componenti del Consiglio superiore dell'artigianato e ai funzionari addetti spetta un gettone di presenza che verrà determinato dal Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio.

I componenti del Consiglio che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, sono equiparati ai funzionari statali di grado quinto, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e delle sue sezioni e per le missioni loro conferite in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Consiglio stesso.

Art. 21.

Per il funzionamento del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue Sezioni saranno stanziati annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per gettoni di presenza, indennità di viaggio e di soggiorno e per le spese di ufficio.

CAPO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Ai fini delle norme concernenti gli assegni familiari, il credito all'artigianato, l'apprendistato e le provvidenze per l'artigianato dei territori montani, sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate dalla presente legge.

I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *q)*, e *r)* durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni.

Art. 19.

Per il funzionamento del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziati annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, concernente gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane, è modificato come segue: « Le aziende predette cessano di far parte del settore per l'industria della Cassa medesima ».

Sono abrogati:

a) il secondo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, concernente il credito all'artigianato;

b) l'articolo 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

c) l'articolo 64 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

È inoltre abrogata ogni norma incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge, alle imprese inquadrare nella gestione per le aziende artigiane della Cassa unica assegni familiari è concessa l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 8 su domanda dei rispettivi titolari.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è concessa l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, su domanda, ad ogni titolare di licenza comunale per l'esercizio di un mestiere artigiano, nel caso che l'attività sia esercitata senza l'ausilio di lavoratori dipendenti, esclusi i familiari ed i congiunti del titolare.

Resta salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 e dell'articolo 9 nei confronti delle imprese registrate in applicazione del presente articolo.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge la Commissione regionale per l'artigianato è istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia nella quale ha sede l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui all'articolo 9;

b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione degli artigiani che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;

c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista degli artigiani aventi diritto al voto a cura di un Commissario nominato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;

d) la presentazione, al Ministro dell'industria e del commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

Art. 22.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonchè in materia

Art. 25.

Il Governo è autorizzato ad emanare, nei termini e con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 3, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui al precedente articolo 8, anche agli effetti del precedente articolo 22;

b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione degli artigiani che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;

c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista degli artigiani aventi diritto al voto a cura di un Commissario nominato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

d) la presentazione, al Ministro per l'industria e il commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.